



## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

*Approvato con DCC n.47 del 30.09.2017*

*Ultima modifica con DCC n. 16 del 13.06.2020*

<b>PARTE PRIMA</b> .....	3
<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	3
<b>Art. 1. Definizioni</b> .....	3
<b>Art. 2. Oggetto del regolamento</b> .....	3
<b>Art. 3. Principi di carattere generale</b> .....	4
<b>Art. 4. Concessioni</b> .....	4
<b>Art. 5. Soggetti</b> .....	5
<b>Art. 6. Occupazione per contenitori per la raccolta “porta a porta” dei rifiuti</b> .....	5
<b>Art. 7. Divieti</b> .....	5
<b>PARTE SECONDA</b> .....	6
<b>PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE</b> ...	6
<b>Art. 8 Procedimento per il rilascio degli atti concessione</b> .....	6
<b>Art. 9 Domanda di occupazione</b> .....	6
<b>Art. 10 Istruttoria</b> .....	7
<b>Art. 11 Predisposizione dell’atto</b> .....	8
<b>Art. 12 Contenuto ed efficacia del provvedimento di concessione</b> .....	8
<b>Art. 13 Rilascio della concessione</b> .....	9
<b>Art. 14 Principali obblighi dell’occupante</b> .....	9
<b>Art. 15 Principali obblighi dell’Ente Gestore</b> .....	10
<b>Art. 16 Modifica, revoca, decadenza e rinuncia della concessione</b> .....	10
<b>Art. 17 Subentro nella concessione</b> .....	11
<b>Art. 18 Proroga della concessione</b> .....	12
<b>Art. 19 Occupazione d’urgenza</b> .....	12
<b>Art. 20 Anagrafe delle concessioni permanenti</b> .....	13



# COMUNE DI RIOMAGGIORE

<b>PARTE TERZA</b> .....	13
<b>DISCIPLINA DEL CANONE</b> .....	13
<b>Art. 21 Oggetto del canone</b> .....	13
<b>Art. 22 Durata delle occupazioni</b> .....	13
<b>Art. 23 Occupazioni abusive</b> .....	14
<b>Art. 24 Suddivisione del territorio</b> .....	15
<b>Art. 25 Determinazione della misura della tariffa</b> .....	15
<b>Art. 26 Particolari tipologie e criteri di determinazione</b> .....	15
<b>Art. 27 Casi particolari</b> .....	19
<b>Art. 28 Arrotondamento della superficie occupata</b> .....	20
<b>Art. 29 Esenzioni</b> .....	20
<b>Art. 30 Modalità e termini per il pagamento del canone</b> .....	20
<b>Art. 31 Rateizzazione</b> .....	20
<b>Art. 32 Sanzioni</b> .....	21
<b>Art. 33 Omesso, parziale o ritardato pagamento</b> .....	21
<b>Art. 34 Accertamenti e rimborsi</b> .....	21
<b>Art. 35 Termine di prescrizione</b> .....	22
<b>Art. 36 Interessi</b> .....	22
<b>Art. 37 Contenzioso</b> .....	22
<b>Art. 38 Riscossione coattiva</b> .....	22
<b>PARTE QUARTA</b> .....	22
<b>NORME TRANSITORIE E FINALI</b> .....	22
<b>Art. 39 Funzionario Responsabile</b> .....	22
<b>Art. 40 Entrata in vigore</b> .....	23
<b>Art. 41 Norma transitoria avente validità ed efficacia sino al 31 dicembre 2020</b> .....	23



## **PARTE PRIMA**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1. Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per “occupazione”: la disponibilità o l’occupazione, anche di fatto, di suolo o di spazi pubblici come definiti alla successiva lettera c), che consente una utilizzazione particolare dei predetti beni, con conseguente sottrazione degli stessi ad un uso generale da parte della collettività;
- b) per “concessione”: il provvedimento amministrativo con il quale si consente l’occupazione dei beni indicati alla precedente lettera a), e si disciplinano le modalità ed i tempi dell’occupazione, i diritti e gli obblighi del concessionario e si determina la misura del canone di occupazione del suolo pubblico;
- c) per “suolo pubblico” o “spazio pubblico”: le aree e i relativi spazi, sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree allestite in mercati, anche attrezzati, nonché le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di uso pubblico;
- d) per “concessionario”: il titolare della concessione, ovvero il soggetto che ha ottenuto il provvedimento di cui alla lettera b), per effettuare legittimamente l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- e) per “canone”: l’importo che il concessionario, o l’occupante di fatto, deve pagare per la disponibilità, annua o giornaliera, dell’area o dello spazio pubblico, concessi od autorizzati.

#### **Art. 2. Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definite dall’art. 1, lettera c), le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell’atto di concessione, nonché le modalità di applicazione del canone per le occupazioni medesime.

In particolare il presente regolamento disciplina:

- a) il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni relative a:
  - occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi, sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati, anche attrezzati;
  - occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
  - occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
  - occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti;
  - occupazioni con impianti pubblicitari;
  - occupazioni, realizzate da aziende che erogano servizi pubblici, con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere;
- b) le tipologie di occupazione, determinate in rapporto alla loro natura ed al beneficio economico che producono;



# COMUNE DI RIOMAGGIORE

- c) la classificazione di strade, aree e spazi pubblici, secondo la loro importanza ai fini del canone;
- d) le agevolazioni speciali;
- e) i criteri di determinazione del canone;
- f) le modalità ed i termini per il pagamento del canone;
- g) gli accertamenti e le sanzioni;
- h) la disciplina transitoria.

## **Art. 3. Principi di carattere generale**

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano è vietato occupare, in qualsiasi modo, il suolo pubblico nonché gli spazi sottostanti e sovrastanti lo stesso senza preventiva concessione comunale, se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti in materia.
2. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per le quali è stato concesso, con le modalità e le condizioni previste nell'atto di concessione. Deve, altresì, essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione deve essere restituito al Comune libero da ogni struttura ed indenne, con integrale ripristino dello stato originario dei luoghi. In difetto si procederà d'ufficio, con ogni onere di spesa a totale carico del concessionario.
3. Ogni richiesta di concessione deve essere corredata di adeguata documentazione, anche planimetrica, se richiesto. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della zona nella quale è ubicata l'area da occupare, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia commerciale e turistica. Particolari prescrizioni o specifiche regolamentazioni possono essere imposte per occupazioni che riguardano aree di pregio ambientale.
4. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, il servizio comunale che rilascia la concessione può imporre, al titolare della concessione, specifiche prescrizioni atte a tutelare l'ambiente e la particolarità dei luoghi.
5. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non previsto dal presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
6. Le concessioni per l'occupazione del suolo pubblico sono, salve le eccezioni di legge, a titolo oneroso.
7. La domanda per la concessione di suolo pubblico deve essere presentata con le modalità e nei termini indicati al successivo articolo 9.
8. Il Comune non potrà mai essere ritenuto responsabile di eventuali danni cagionati a terzi comunque connessi, correlati o dipendenti dalla concessione del suolo pubblico.

## **Art. 4. Concessioni**

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, che comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione.
2. Le occupazioni di cui al precedente comma 1 consentono una utilizzazione particolare di detti beni, come precisato nell'atto di concessione, alla quale



# COMUNE DI RIOMAGGIORE

consegue, in stretta correlazione, una compressione del diritto di godimento generalizzato degli stessi da parte della collettività.

## **Art. 5. Soggetti**

1. Il pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) è dovuto dal titolare della concessione.
2. Se la concessione è rilasciata a più titolari, l'ammontare del canone è dovuto dai contitolari, in solido tra di loro.
3. Se la concessione è rilasciata ad un condominio, l'ammontare del canone è dovuto dall'amministratore pro-tempore del condominio stesso, nella sua qualità di rappresentante pro-tempore dello stesso. A seguito della variazione del rappresentante del condominio, l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare la propria nomina entro e non oltre 15 (quindici) giorni da quando è avvenuta.
4. Il canone deve essere pagato anche nell'ipotesi in cui i soggetti di cui ai commi precedenti non usufruiscano, in tutto o in parte, dell'occupazione.

## **Art. 6. Occupazione per contenitori per la raccolta "porta a porta" dei rifiuti**

1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti con il sistema della differenziata "porta a porta" devono essere custoditi dall'utente in area di sua proprietà e devono essere esposti sull'area pubblica immediatamente adiacente alla stessa, negli orari e nei giorni per i quali è prevista la raccolta delle frazioni merceologiche da parte del servizio pubblico in pieno rispetto alle ordinanze emesse dell'Ente.
2. I titolari di concessione di suolo pubblico devono esporre i contenitori e/o sacchi dei rifiuti destinati alla raccolta differenziata all'interno dell'area in concessione, nelle modalità sopra indicate.
3. E' fatto divieto di lasciare i contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti nell'area pubblica al di fuori degli orari e dei giorni per i quali è prevista la raccolta delle frazioni merceologiche da parte del servizio pubblico in pieno rispetto alle ordinanze emesse dell'Ente.
4. La violazione del comma 1, comporta l'applicazione della sanzione, nella misura massima, di cui all'articolo 7-bis del T.U.E.L.

## **Art. 7. Divieti**

1. Non sarà concesso suolo pubblico a tutte le attività commerciali di nuova apertura, anche di una medesima attività con partita iva già aperta sul territorio comunale, per il periodo decorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e fino al 31/12/2020.
2. Il divieto, di cui al comma che precede, si applica in tutto il territorio comunale ed ha lo scopo di tutelare gli interessi generali quali la salute pubblica, la civile convivenza, il decoro urbano, il paesaggio urbano storico, l'identità culturale e storico-architettonica dei centri storici, anche in coerenza con i programmi di viabilità urbana, con le limitazioni o interdizioni del traffico veicolare e la prevenzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico.



# COMUNE DI RIOMAGGIORE

3. Tutte le concessioni in essere (permanenti e temporanee) si intendono decadute con effetto immediato: a) in caso di variazione del tipo di attività commerciale esercitata dallo stesso titolare; b) in caso di variazione del titolare dell'attività.
4. Limitatamente ai casi di cui al comma 3, trattandosi di attività commerciale in essere, potrà essere presentata nuova richiesta di occupazione del suolo pubblico, come meglio specificato all'art. 17.
5. In caso di decadenza di una concessione permanente che presenta opere in muratura, si intende a carico del concessionario ogni onere di ripristino dei luoghi allo stato preesistente, il quale dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dall'avvenuta decadenza della concessione.

## **PARTE SECONDA**

### ***PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCADegli ATTI DI CONCESSIONE***

#### **Art. 8 Procedimento per il rilascio degli atti concessione**

1. I provvedimenti di concessione, che costituiscono il titolo per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sono subordinati all'attivazione, allo svolgimento ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo, come disciplinato dal presente regolamento.
2. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve, comunque, precedere l'occupazione di aree e spazi pubblici, sia nel sottosuolo che sul soprasuolo, nonché sulle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
3. Il procedimento di cui al comma 1 deve rispettare i principi generali previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni (Codice della Strada) e dal relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Art 9 Domanda di occupazione**

1. Il soggetto interessato ad effettuare l'occupazione di spazi ed aree pubbliche deve presentare domanda in bollo conforme al presente regolamento, sulla base di modelli che saranno aggiornati e pubblicati sul sito del Comune di Riomaggiore, all'Ufficio preposto, il quale provvede, nell'ipotesi in cui vi siano soggetti contro interessati, a darne comunicazione agli stessi nei termini e con le modalità previsti dagli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
2. La domanda, a pena di improcedibilità, deve contenere:
  - a) per le persone fisiche: le generalità del richiedente, la residenza od il domicilio legale, il codice fiscale, l'eventuale recapito telefonico, il numero di fax e l'indirizzo e-mail;



# COMUNE DI RIOMAGGIORE

- b) per le persone giuridiche o i soggetti comunque diversi dalle persone fisiche: la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita I.V.A., le generalità complete del rappresentante che sottoscrive la domanda, l'eventuale recapito telefonico, il numero di fax e l'indirizzo e-mail;
- c) nel caso di condomini: la domanda va sottoscritta dall'Amministratore, od in mancanza di questi, da tutti i condomini;
- d) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti, la cui utilizzazione è oggetto di richiesta;
- e) la misura (espressa in metri quadrati o metri lineari);
- f) la data di inizio e di fine occupazione;
- g) l'uso particolare a cui si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico richiesti;
- h) la descrizione particolareggiata dell'eventuale opera da eseguire, corredata da specifico progetto, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- i) la planimetria, in scala idonea, atta ad evidenziare la superficie del suolo che si intende occupare;
- j) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi ed alle disposizioni previste dal presente regolamento e nell'atto di concessione, sospendendo il termine per la conclusione del procedimento.

Il servizio competente, nel caso in cui sia necessario, può richiedere ulteriore documentazione finalizzata al rilascio della concessione.

3. Le domande irregolarmente o insufficientemente documentate, non sanate entro il termine concordato all'istante per la regolarizzazione, saranno archiviate. La comunicazione di archiviazione e la decisione adottata in merito alla domanda sarà comunicata all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure con PEC, ove posseduta ed indicata dal richiedente della concessione.
4. L'istanza relativa alle concessioni permanenti da rinnovare dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

## **Art. 10 Istruttoria**

1. Il responsabile del procedimento attiva la fase istruttoria provvedendo ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali si fonda la domanda, e ad un controllo della documentazione allegatavi.
2. Il responsabile del procedimento, qualora l'esito dell'istruttoria sia positivo, provvede ad inoltrare la domanda agli uffici competenti dell'amministrazione comunale per acquisire gli eventuali pareri tecnici che si rendano necessari ed opportuni.
3. Gli uffici comunali ai quali viene inviata la suddetta documentazione devono evidenziare, motivando in fatto e in diritto, eventuali motivi che non permettano l'accoglimento dell'istanza.
4. E' sufficiente un solo parere negativo affinché la domanda venga respinta.
5. Il responsabile del procedimento, qualora la domanda risulti incompleta, ovvero carente nella documentazione, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla presentazione



# COMUNE DI RIOMAGGIORE

della stessa, invia al richiedente apposita richiesta di integrazione, mediante lettera raccomandata A/R.

6. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente a pena di archiviazione della stessa, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi, dalla ricezione della raccomandata A/R di cui al comma 5. In caso di archiviazione, qualora l'interessato intenda richiedere la stessa concessione od autorizzazione, deve presentare una nuova domanda, con pagamento dei relativi diritti istruttori.
7. La richiesta di integrazione o regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale si deve concludere il procedimento amministrativo.
8. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso all'occupazione.
9. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza regolare e completa.

## **Art. 11 Predisposizione dell'atto**

1. Al termine dell'istruttoria, acquisiti i pareri da parte dei competenti uffici, sarà emesso il relativo provvedimento, appositamente motivato, di concessione dell'occupazione o di diniego della stessa.

## **Art. 12 Contenuto ed efficacia del provvedimento di concessione**

1. Il provvedimento di concessione deve contenere i seguenti elementi, tutti essenziali:
  - a) I dati identificativi del soggetto utilizzatore del suolo o dello spazio pubblico o provato gravato da servitù di pubblico passaggio;
  - b) La misura esatta dell'occupazione (espressa in metri quadrati o metri lineari);
  - c) L'ubicazione dell'occupazione;
  - d) La data di inizio e la data di fine dell'occupazione e l'uso specifico alla quale la stessa è destinata;
  - e) Le condizioni alle quali è subordinato il rilascio della concessione, comprese quelle prescritte a tutela dei diritti di terzi;
  - f) L'importo, i termini e le modalità di pagamento del canone e di ogni altro tributo e spesa connessi all'occupazione;
  - g) La domanda o condizione nella quale si precisa che il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali diritti a terzi, comunque connessi o dipendenti dal rilascio dell'occupazione;
  - h) L'obbligo di esibire l'atto che legittima l'occupazione, a richiesta dei competenti organi di vigilanza e controllo.
2. La concessione acquista efficacia dal momento del pagamento della prima rata, oppure della rata unica del canone. L'occupazione, pertanto, si considera abusiva qualora si realizzi prima dell'assolvimento di tale obbligo.
3. Il rilascio della concessione, che sarà comunicato all'interessato con lettera raccomandata A/R, a mezzo fax o tramite PEC, contenente le informazioni per effettuare il pagamento, non costituisce titolo per realizzare opere per le quali la normativa vigente preveda apposite autorizzazioni, concessioni, nulla osta o simili.



## **Art. 13 Rilascio della concessione**

1. Il rilascio di concessione è condizionato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
  - a) pagamento, se dovuto, dell'imposta di bollo e di ogni altra imposta e diritto;
  - b) pagamento della prima rata o della rata unica del canone di occupazione, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
2. Nessuna occupazione di area pubblica può essere effettuata senza il rilascio di regolare atto di concessione e senza il pagamento del relativo canone, ad eccezione delle occupazioni esenti da canone per le quali è, peraltro, sempre richiesto l'atto di concessione.
3. Il concessionario è obbligato ad esibire agli organi di vigilanza e controllo l'atto di concessione.
4. Nel caso di occupazione con ponteggi edili o recinzioni, alle strutture utilizzate deve essere affissa copia della concessione, in luogo ben visibile. È altresì obbligo del concessionario installare e/o modificare, a propria cura e spese, l'eventuale segnaletica stradale, verticale e/o orizzontale, prescritta dal Comando di Polizia Municipale.
5. Il canone decorre:
  - a) per le occupazioni temporanee, dalla data di occupazione indicata nella domanda di concessione, e fino alla scadenza indicata nella concessione stessa.
  - b) le occupazioni permanenti iniziano il 1° gennaio e scadono il 31 dicembre. Sono assoggettate al canone calcolato ad anno solare, nella misura prevista per le singole tipologie.

Nel caso di concessioni rilasciate, per la prima annualità, in corso d'anno, la cadenza annuale rimane quella del 31 dicembre ed il canone è ridotto proporzionalmente in ragione del periodo di effettiva occupazione.

Per le concessioni che scadono in corso d'anno il canone è comunque ridotto proporzionalmente in ragione del periodo di effettiva occupazione.

## **Art. 14 Principali obblighi dell'occupante**

1. L'occupante è obbligato a rispettare tutte le prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione, riguardanti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi concessi.
2. L'occupante è tenuto ad osservare tutte le disposizioni, legislative e regolamentari, vigenti in materia e, in particolare, ha l'obbligo di:
  - a) eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per mettere in pristino l'assetto dell'area, eliminare eventuali danni derivanti al suolo, sottosuolo e soprassuolo ed alle strutture preesistenti, nonché rimuovere eventuali materiali ivi depositati e lasciati. In mancanza provvede il Comune, con addebito delle spese;
  - b) mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo occupato e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;



# COMUNE DI RIOMAGGIORE

- c) posizionare all'interno dell'area occupata, nei casi di volta in volta individuati dal Comune, idonei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- d) esibire, a richiesta degli addetti alla vigilanza, l'atto che legittima l'occupazione;
- e) rilevare il Comune indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a terzi, comunque connessi o dipendenti dall'occupazione;
- f) rispettare il divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- g) pagare il canone alle scadenze previste;
- h) Garantire un periodo di apertura invernale nei mesi da novembre a febbraio;
- i) Comunicare all'Ente entro il 30 giugno di ogni anno il periodo di chiusura invernale;
- j) Garantire la disponibilità all'apertura dell'attività su richiesta del Comune di Riomaggiore nel caso vengano rilevati periodi di carenza del servizio.

## **Art. 15 Principali obblighi dell'Ente Gestore**

1. I provvedimenti di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono annotati in un apposito registro, anche informatico, in base all'ordine cronologico della data di rilascio, con indicazione del nominativo del titolare della concessione e dell'importo dovuto.
2. Il registro di cui al comma 1 deve essere continuamente tenuto aggiornato in modo che l'ufficio competente possa verificare, con esattezza, la scadenza di ogni provvedimento, le eventuali revoche, ed ogni variazione che si verifichi relativamente al tipo, alle modalità ed ai tempi dell'occupazione od al titolare della concessione.
3. Predisporre entro il 31 agosto di ogni anno un calendario annuale delle aperture invernali delle attività commerciali presenti sul territorio, in accordo con le Associazioni di categoria, che garantisca un criterio di alternanza di apertura tra le diverse attività commerciali.

## **Art. 16 Modifica, revoca, decadenza e rinuncia della concessione**

1. La concessione è sempre modificabile o revocabile da parte dell'Amministrazione Comunale, senza alcun obbligo di indennizzo, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse, pubblica sicurezza o pubblica necessità.
2. Il canone liquidato in base ad una concessione è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, salvi i casi di revoca e mancato o ridotto utilizzo della concessione stessa.
3. La modifica della concessione comporta il rimborso o l'integrazione dell'importo versato, come risulta dalla rideterminazione del canone, in base ai nuovi elementi di calcolo.
4. La revoca dell'atto di concessione comporta anche lo sgombero ed il ripristino del bene occupato, nonché il pagamento dell'importo relativo ad eventuali danni arrecati al patrimonio comunale.
5. Nel provvedimento di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e ripristino del bene occupato, decorso il quale



# COMUNE DI RIOMAGGIORE

- gli stessi saranno eseguiti d'ufficio, con rivalsa di ogni spesa a carico del concessionario.
6. La decadenza della concessione si verifica nei seguenti casi:
    - a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo e dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione);
    - b) violazione di norme di legge o regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico (variazione titolare attività commerciale o tipo di attività commerciale esercitata);
    - c) violazione degli obblighi previsti nell'atto di concessione;
    - d) mancata effettuazione dei pagamenti entro i termini previsti dal presente regolamento;
    - e) mancata occupazione dell'area pubblica concessa, senza alcun giustificato motivo, entro i 90 (novanta) giorni successivi al rilascio della concessione permanente, ovvero entro i 30 (trenta) giorni successivi al rilascio della concessione temporanea;
    - f) venir meno della titolarità dell'attività per cui è stata rilasciata la concessione;
    - g) casi particolari di decadenza previsti da leggi di settore.
  7. L'intervenuta decadenza della concessione comporta il mancato rilascio della stessa per l'anno successivo.
  8. Il titolare può rinunciare alla concessione temporanea mediante comunicazione scritta agli uffici competenti entro il giorno antecedente l'inizio dell'occupazione, oppure per cause di forza maggiore accertate dagli uffici medesimi entro il giorno di inizio dell'occupazione.
  9. Il concessionario può rinunciare all'occupazione permanente, con comunicazione scritta agli uffici competenti, entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifica la cessazione anticipata. In assenza di comunicazione di rinuncia rimane dovuto il canone stabilito.

## **Art. 17 Subentro nella concessione**

1. Il provvedimento di concessione per l'occupazione, permanente o temporanea, del suolo o spazio pubblico, ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione ad altri.
2. Se il titolare della concessione trasferisce ad altri, con atto tra vivi, entro il periodo di vigenza del provvedimento, la gestione dell'attività o la proprietà del bene il relazione al quale è stata rilasciata la concessione, la stessa si intende immediatamente decaduta, ai sensi dell'art. 7 comma 3.
3. Il nuovo proprietario/gestore, qualora intenda occupare suolo pubblico per l'attività, dovrà provvedere tempestivamente (entro 30 giorni dalla data del contratto di concessione) ad inoltrare nuova richiesta di occupazione suolo pubblico, al fine di consentire agli Uffici comunali di effettuare apposita Istruttoria, ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento.
4. In nessun caso la nuova concessione potrà prevedere l'occupazione di suolo pubblico in misura superiore rispetto alla precedente concessione.



# COMUNE DI RIOMAGGIORE

5. I commi che precedono si applicano anche in caso di variazione del tipo di attività commerciale esercitata dallo stesso titolare.
6. In caso di morte del titolare della concessione, gli eredi subentrano nel godimento della concessione, ma, entro un anno dalla data del decesso del titolare, devono inoltrare istanza di subentro all'ufficio competente, come da modello allegato al presente regolamento, allegandovi copia della denuncia di successione. Ove nulla osti, si provvede ad aggiornare l'intestazione dell'atto di concessione in favore dell'erede e, in caso di più eredi, in favore dell'erede concordemente designato.

## **Art. 18 Proroga della concessione**

1. Il titolare della concessione può, prima della scadenza della stessa, chiederne la proroga, con istanza in bollo, precisandone i motivi che la giustificano.
2. La domanda di proroga deve essere rivolta agli uffici competenti almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza, se si tratta di occupazioni permanenti, e di 15 (quindici) giorni prima della scadenza, se si tratta di occupazioni temporanee.
3. Nel caso di occupazioni permanenti di durata annuale, il pagamento del canone costituisce prova del rinnovo della concessione.
4. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende prorogare.
5. La proroga non può essere concessa se il concessionario non è in regola con il pagamento del canone.

## **Art. 19 Occupazione d'urgenza**

1. Quando l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sia resa necessaria per cause di forza maggiore o per motivi di urgenza, eccezionali ed imprevedibili, di rilevante interesse pubblico, oppure quando devono essere realizzati lavori urgenti che, per evitare danni a cose o persone, non possono essere rimandati nel tempo, è consentito iniziare l'occupazione senza aver prima chiesto ed ottenuto il rilascio del provvedimento di concessione.
2. Nei casi di cui al comma 1 l'occupante deve dare immediata comunicazione all'ufficio competente, alla Polizia Municipale ed all'Ufficio tecnico, a mezzo fax o telegramma, come da modello allegato al presente regolamento, entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi all'inizio dell'occupazione e deve, comunque, presentare domanda per ottenere il rilascio della concessione.
3. L'ufficio competente provvederà ad accertare se esistevano le condizioni per l'occupazione d'urgenza e per il rilascio del provvedimento concessorio, adeguatamente motivato. Saranno sanzionate come abusive le occupazioni non ritenute d'urgenza.
4. Nei casi di cui al comma 1, l'occupante deve altresì porre in essere tutti gli accorgimenti atti a scongiurare disagi o pericoli per gli utenti, compresa un'adeguata segnaletica, nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
5. In ogni caso resta fermo l'obbligo, per l'interessato, di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione e di effettuare l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi.



# COMUNE DI RIOMAGGIORE

6. Per quanto si riferisce alle misure da adottare per la circolazione, si fa riferimento alle norme del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, da rispettare comunque.

## **Art. 20 Anagrafe delle concessioni permanenti**

1. L'ufficio provvede a registrare le concessioni permanenti seguendo l'ordine cronologico della data di rilascio provvedendo altresì a registrare le rispettive date di scadenza, nonché le eventuali variazioni della titolarità o nella misura e modalità di occupazione.

## **PARTE TERZA** ***DISCIPLINA DEL CANONE***

### **Art. 21 Oggetto del canone**

1. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche si applica alle concessioni rilasciate per le occupazioni permanenti e temporanee realizzate in strade, piazze e mercati e, comunque, su suolo demaniale comunale o su patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono comunali i tratti di strada attraversanti il centro abitato, individuato ai sensi dell'art. 2, comma 7, del Decreto Legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni e integrazioni.
3. Sono soggette al canone di concessione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1 effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi cavi, condutture ed impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita, nei modi di legge, la servitù di pubblico passaggio.

### **Art. 22 Durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con elementi di arredo urbano, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno.
3. Sono temporanee le occupazioni effettuate, anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, è inferiore all'anno.
4. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste da specifica disposizione regolamentare.
5. Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche possono essere revocate, sospese o modificate, come indicato nell'art. 16 ("Modifica, revoca, decadenza e rinuncia della concessione").



# COMUNE DI RIOMAGGIORE

6. La revoca, la sospensione e la modifica della concessione danno diritto alla riduzione od alla restituzione, proporzionale, del canone.
7. La concessione di occupazione scade automaticamente nel termine indicato nell'atto di concessione senza che occorra, per questo, alcuna diffida o costituzione in mora da parte dell'ufficio competente.

## **Art. 23 Occupazioni abusive**

1. Ai soli fini dell'applicazione del canone, le occupazioni accertate come realizzate senza concessione comunale sono da ritenere abusive.
2. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento.
3. Le occupazioni abusive permanenti, effettuate con impianti o manufatti di carattere stabile, per le quali sia impossibile accertare, con esattezza, la data di inizio dell'occupazione, saranno calcolate con decorrenza dall'anno solare precedente quello di accertamento dell'occupazione abusiva.
4. Sono considerate abusive le occupazioni:
  - a) eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente;
  - b) difformi dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione;
  - c) che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che siano intervenuti rinnovo o proroga della concessione ovvero che si protraggono oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione o dell'autorizzazione;
  - d) che sono realizzate come occupazioni d'urgenza, in assenza dei relativi presupposti;
  - e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza;
  - f) attuate o mantenute in opera durante periodi in cui sia stata regolarmente dichiarata la sospensione dell'attività cui sono connesse;
  - g) effettuate da persona diversa dal concessionario, salvi i casi di subingresso previsti dal presente regolamento;
  - h) per le quali non è stato effettuato il pagamento del relativo canone entro i termini previsti.
5. Ai soli fini dell'applicazione del canone, le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile; diversamente si considerano occupazioni abusive temporanee.
6. L'accertamento dell'occupazione abusiva, effettuata con verbale redatto da pubblico ufficiale, comporta, per il trasgressore, in conformità a quanto previsto dall'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997, l'obbligo di corrispondere:
  - a) un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata aumentata del 50% (cinquanta per cento);
  - b) le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del nuovo Codice della Strada di cui al D.Lgs. n. 285/1992, e successive modificazioni ed integrazioni.
7. In tutti i casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, fatta salva ogni diversa disposizione di legge, il Comune, con provvedimento redatto dal responsabile del servizio e notificato al trasgressore, ordina la rimozione di tutto ciò



# COMUNE DI RIOMAGGIORE

che occupa gli spazi pubblici e la rimessa in pristino dell'area occupata, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione di tutto ciò che si trova sull'area e la rimessa in pristino dell'area stessa saranno effettuati d'ufficio con conseguente addebito delle relative spese al trasgressore. Il materiale rimosso sarà depositato in locali od aree idonee, con addebito nei confronti del trasgressore di tutte le spese di trasporto, custodia e magazzinaggio.

8. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione non autorizzata.
9. Il pagamento della sanzione e dei canoni dovuti non sanano, comunque, l'irregolarità dell'occupazione.

## **Art. 24 Suddivisione del territorio**

1. Ai fini della determinazione del canone di concessione, il territorio comunale è suddiviso in "zone", secondo il rapporto d'importanza degli spazi ed aree pubbliche occupate.
2. Le zone sono individuate come segue:  
**ZONA A:** Via dell'Amore, Via San Giacomo, Via Lo scalo compresa Punta Bonfiglio (Waterfront);  
**ZONA B:** Via Discovolo dal numero civico 280 all'intersezione con Via Birolli, Via Birolli, Via Colombo dal numero civico n. 144 all'intersezione con Via San. Giacomo e il tunnel ferroviario, Piazza Rio Finale  
**ZONA C:** tutte le altre

## **Art. 25 Determinazione della misura della tariffa**

1. La determinazione della tariffa è stabilita dall'Amministrazione Comunale considerando il valore economico della disponibilità delle aree, in relazione all'attività svolta, al sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'uso pubblico, alle finalità dell'uso, distinguendole tra commerciali e non commerciali, alle modalità di occupazione, alla classificazione del territorio comunale così come definita al precedente articolo, nonché ai tempi ed ai vincoli di orario imposti.
2. Per le occupazioni permanenti il canone si ottiene moltiplicando l'importo base espresso in euro per i metri quadrati o lineari concessi. Il canone è dovuto per anno solare.
3. Per le occupazioni temporanee il canone si ottiene moltiplicando l'importo base espresso in euro per i metri quadrati o lineari concessi e per il periodo di occupazione. Per le occupazioni temporanee di durata inferiore al giorno si applica comunque la tariffa giornaliera.

## **Art. 26 Particolari tipologie e criteri di determinazione**

### **A) Passi carrabili**



# COMUNE DI RIOMAGGIORE

1. La superficie da tassare, per i passi carrabili, si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio e del terreno al quale si dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare.
2. La larghezza del cancello carrabile deve essere almeno di metri lineari 2,50.
3. Agli effetti del canone sono considerati passi carrabili quelli riconosciuti dalla specifica legislazione (art. 44 del decreto legislativo n. 507/1993) per i quali il Comune rilascia, a richiesta, l'apposito contrassegno. Si considerano comunque tali i manufatti costituiti generalmente da listoni in pietra o in altro materiale, ovvero da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, in ogni caso, da una modifica del piano stradale volta a facilitare l'accesso dei veicoli nella proprietà privata.
4. Se il titolare di un passo carrabile non ha più interesse al relativo utilizzo, può rinunciare allo stesso e restituire all'ufficio competente il relativo contrassegno identificativo. Il titolare deve inoltre ripristinare l'assetto stradale, a propria cura e spese.
5. Il contrassegno identificativo di passo carrabile è personale e riferito al fabbricato ed al terreno per il quale è stato richiesto e rilasciato.
6. Il trasferimento di residenza o la cessazione, a qualsiasi titolo, dell'immobile comporta, da parte del concessionario, la restituzione del cartello identificativo posseduto al competente ufficio comunale, per la sua distruzione.
7. Fino a quando il titolare del passo non effettua la rinuncia o la disdetta dello stesso, restituendo il contrassegno identificativo, è obbligato al pagamento del canone.

## **B) Passi carrabili a filo del manto stradale (passi a raso)**

1. Nei casi di semplici accessi posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manca un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, è dovuto il canone solo se i proprietari, o comunque coloro che li utilizzano, richiedano ed ottengano il rilascio di apposito cartello segnaletico previo pagamento di una somma a titolo di rimborso.
2. Le spese per l'eventuale messa in ripristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

## **C) Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo in genere**

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico, comprese le tende solari degli esercizi commerciali, in genere, poste in essere da privati sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla dimensione, espressa in metri quadrati, della loro proiezione a terra.
2. Qualora le tende siano poste a copertura di aree pubbliche già occupate, si applica il canone per la sola parte di superficie eventualmente eccedente l'area già regolarmente occupata.
3. Il rilascio delle concessioni è subordinato al rispetto delle norme previste nel presente Regolamento.
4. Il numero complessivo delle utenze delle aziende di erogazione di pubblici servizi è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il canone. Deve essere denunciato dall'azienda interessata entro il 30 aprile di ciascun anno.



# COMUNE DI RIOMAGGIORE

5. Per le occupazioni permanenti di sottosuolo con cavi, condutture e simili, realizzate da soggetti diversi da quelli eroganti i pubblici servizi, la tariffa è stabilita in base alla lunghezza, espressa in metri lineari, che si intende occupare, comprensiva di eventuali manufatti collegati alle condutture (pozzetti, griglie, ecc.).
6. Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni e altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento, ai fini del canone, è data dalla loro proiezione al suolo in base alle dimensioni risultanti dall'atto di concessione.

## **D) Occupazioni con chioschi**

1. Per le occupazioni con chioschi, la superficie valutabile per la determinazione del canone è quella indicata nell'apposito provvedimento di concessione.

## **E) Occupazione da parte di pubblici esercizi, esercizi di vicinato di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e attività artigianali**

1. Per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, per gli esercizi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e per le attività artigianali, nei quali, nel rispetto delle vigenti normative in materia igienico-sanitaria, viene consentito il consumo immediato di prodotti acquistati, senza alcun servizio assistito di somministrazione, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi finalizzata al consumo di alimenti e bevande da parte della clientela degli esercizi stessi, purché venga lasciato libero non meno di metri lineari 0,80 di larghezza del marciapiede per il passaggio di pedoni e carrozzelle in genere e previa verifica della compatibilità urbanistica-edilizia.
2. L'occupazione della sede stradale può essere concessa nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e relativo regolamento di esecuzione.
3. L'occupazione con tavoli, sedie ed ombrelloni, sia del marciapiede che della strada, non deve eccedere la larghezza del fronte dell'esercizio stesso.
4. È consentita l'occupazione con pedane realizzate in struttura leggera metallica oppure lignea semplicemente appoggiata al suolo, facilmente removibili, con superficie calpestabile in materiale tale da garantire coerenza ed integrazione con le pavimentazioni esistenti. E' consentita l'occupazione con pedane esclusivamente sul fronte dell'esercizio in cui si svolge la somministrazione di alimenti e/o bevande. Per le caratteristiche delle padane si rimanda alla regolamentazione in vigore sino all'approvazione del regolamento di arredo urbano che sarà il nuovo riferimento.
5. Dovrà comunque essere garantita l'accessibilità a portatori di handicap. La disposizione delle pedane, inoltre, dovrà sempre garantire condizioni di accessibilità ai mezzi di soccorso.
6. All'interno dell'area pubblica concessa per le occupazioni sopra indicate è fatto obbligo posizionare idonei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

## **F) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia**



# COMUNE DI RIOMAGGIORE

1. Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, deposito attrezzi ad uso cantiere e simili, finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale sul suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore, risultante dall'atto di concessione. Per le occupazioni finalizzate all'esecuzione di lavori per i servizi pubblici (linea rete telefonica, elettrica, gas, acquedotto, fognatura, ecc.) la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente alla lunghezza, espressa in metri lineari, che risulta dall'atto autorizzativo ad eseguire lavori, moltiplicata per la larghezza teorica di metri 1,00, ovvero per quella maggiore risultante dall'atto di concessione.
2. Le concessioni relative a lavori realizzabili con concessione edilizia o SCIA sono subordinate alla durata della validità dei relativi titoli abilitativi edilizi.
3. Dal 1° Maggio non potranno essere rilasciate, in tutto il territorio comunale, concessioni per occupazioni con impalcature, ponteggi, deposito attrezzature ad uso cantiere e simili, finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, se non per lavori destinati a concludersi entro il 30 Giugno. Dal 1° luglio tutte le occupazioni già concesse dovranno essere rimosse ad eccezione di ponteggi a mensola con struttura portante. Le occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia potranno essere autorizzate dal 15° Settembre.
4. Chiunque, anche in possesso di concessione che autorizzi l'occupazione di suolo pubblico, esegue lavori o deposita materiali, ponteggi, strutture ed altro, deve rispettare le norme stabilite dal decreto legislativo n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e relativo regolamento di esecuzione.
5. Per tutte le occupazioni individuate al presente punto F) deve essere corrisposto dal concessionario idoneo deposito cauzionale a garanzia del corretto utilizzo del suolo concesso.
6. La misura di detto deposito è stabilita annualmente con provvedimento della Giunta Comunale.
7. Condizione essenziale per lo svincolo della cauzione: che a seguito della verifica effettuata dal Settore Tecnico / Polizia Municipale dello stato dei luoghi prima dell'inizio dell'occupazione e lo stato dei luoghi al termine della stessa, non risultino rilevati danni al suolo, sottosuolo e soprassuolo.
8. Per eventuali danni rilevati, direttamente riconducibili all'occupazione del suolo pubblico, il concessionario dovrà provvedere, entro e non oltre 10 giorni dalla contestazione del danno, ad iniziare i lavori di ripristino. Decorso inutilmente tale termine, i lavori saranno effettuati d'ufficio con addebito al trasgressore, trattenendo corrispondente quota dal deposito cauzionale, ovvero trattenendo l'intera cauzione versata e addebitando al trasgressore i maggiori oneri sostenuti dal Comune.

## **G) Occupazione per espressioni artistiche di strada**

1. Sono considerate "arti di strada" le attività artistiche e creative proprie delle arti, svolte individualmente o in gruppo, in spazi aperti al pubblico secondo le tipologie di cui ai successivi commi.
2. Sono considerate "espressioni artistiche di strada" tutte le attività di cui al precedente comma che non prevedono un corrispettivo predeterminato per la



# COMUNE DI RIOMAGGIORE

prestazione e/o un titolo di accesso per la partecipazione del pubblico, ferma restando la possibilità di raccogliere libere offerte. Ad esclusivo titolo di esempio, e senza carattere esaustivo, rientrano in questo ambito le attività di acrobati, giocolieri, equilibristi, contorsionisti, cantastorie, attori di strada, clowns, mimi, musicisti, ecc.

3. Sono consentite le occupazioni di suolo pubblico per le espressioni artistiche di strada alle seguenti condizioni:
  - le strutture utilizzabili devono essere esclusivamente mobili e di modesto ingombro;
  - le espressioni artistiche di strada devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme relative all'inquinamento acustico ambientale, di quelle relative alla incolumità pubblica;
  - deve essere mantenuto libero l'accesso agli esercizi commerciali, agli immobili pubblici e privati;
  - deve essere mantenuta la pulizia e il decoro del suolo, delle infrastrutture e degli arredi presenti;
  - non devono recare intralcio alla viabilità, né essere svolte in gallerie o in zone di manovra dei mezzi.
4. Ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera e) del decreto legislativo n. 446/1997, le espressioni artistiche di strada di cui ai precedenti commi sono esonerate dal pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

## **H) Occupazioni effettuate da parte di aziende che erogano servizi pubblici**

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da parte di aziende erogatrici di pubblici servizi, il canone dovuto per un anno è determinato forfettariamente, moltiplicando il numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria del canone prevista dalla legge, in base al combinato disposto degli articoli 63, comma 2, lettera f), e 63, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In ogni caso l'ammontare complessivo del canone non può essere inferiore ad € 516,45 per anno solare.
3. L'importo della misura unitaria del canone, stabilito dalle norme di legge richiamate al comma 1 del presente articolo, è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi di consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il canone, e deve essere denunciato dall'azienda interessata entro il 30 aprile di ciascun anno. Entro quest'ultima data deve essere versato, in un'unica soluzione, il canone.

## **Art. 27 Casi particolari**

1. Il suolo pubblico occupato, occasionalmente e temporaneamente, in occasione di fiere o per lo svolgimento di mercati occasionali è soggetto ad una tariffa giornaliera o forfettaria specifica.



## **Art. 28 Arrotondamento della superficie occupata**

1. Le superfici inferiori al metro quadrato o lineare si arrotondano, per eccesso al metro quadrato o lineare e le frazioni di esso, oltre al primo, a mezzo metro quadrato o lineare superiore.

## **Art. 29 Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:
  - le occupazioni effettuate da Stato, Regioni, Province, Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammesso dallo Stato, dagli Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22/12/1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. L'esenzione non si estende alle occupazioni aventi rilevanza economica e/o commerciale;
  - le occupazioni realizzate per finalità sportive e culturali;
  - le occupazioni realizzate da Associazioni di volontariato e Onlus;
  - le occupazioni previste nell'ambito di manifestazioni di rilevante interesse cittadino direttamente organizzate dal Comune con il concorso di altri soggetti pubblici o privati ed espressamente individuate con deliberazione della Giunta Comunale;
  - le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto di linea in concessione durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
  - gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

## **Art. 30 Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone, determinato secondo la disciplina prevista dal presente regolamento, deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione e, comunque, prima dell'inizio dell'occupazione.
2. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone è effettuato ad anno solare ed il versamento deve essere effettuato, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo di ciascun anno. In caso di concessioni rilasciate per occupazioni che iniziano in corso d'anno il canone, ridotto proporzionalmente in ragione del periodo di effettiva occupazione, va corrisposto al momento del rilascio della concessione
3. Il pagamento del canone relativo agli anni successivi a quello del rilascio della concessione, deve essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.
4. L'ufficio competente predispone annualmente gli avvisi per il pagamento del canone annuale per i titolari di concessione permanente.
5. L'importo minimo del canone di occupazione del suolo pubblico è fissato in € 10,00 nel caso in cui l'importo effettivo sia inferiore a detta cifra.

## **Art. 31 Rateizzazione**



# COMUNE DI RIOMAGGIORE

1. Per le occupazioni, sia permanenti che temporanee, con canone di importo complessivo superiore ad € 500,00 (cinquecento/00), può essere formulata istanza di rateizzo, debitamente motivata, purché il concessionario risulti in regola con i pagamenti pregressi.
2. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il concessionario deve provvedere al pagamento di tutto il debito residuo entro 60 giorni dalla scadenza della rata non versata.
3. Alle somme oggetto di rateizzo si applicano gli interessi legali.

## **Art. 32 Sanzioni**

1. Alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, fatte salve le eccezioni di cui al successivo articolo, consegue l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 267/2000, art. 7-bis e successive modificazioni e integrazioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezione I e II, della legge 24/11/1981, n. 689.
2. Le occupazioni abusive sono sanzionate a seguito di verbale di contestazione.
3. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione delle violazioni, la cessazione dell'abuso ed il ripristino dello stato dei luoghi.
4. Tutte le spese sostenute per rimozione, magazzinaggio e custodia di ciò che occupa abusivamente gli spazi pubblici, sono a carico del trasgressore.

## **Art. 33 Omesso, parziale o ritardato pagamento**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del canone, l'ufficio deve notificare all'interessato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello cui il canone si riferisce, la richiesta di pagamento contenente la liquidazione del canone. Detta liquidazione deve comprendere l'importo dovuto, gli interessi legali, calcolati dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento fino alla data della richiesta e una maggiorazione per il ritardato pagamento pari al 20% dell'importo del canone ancora dovuto.
2. Qualora alla richiesta non segua l'effettivo pagamento entro 30 giorni, viene disposta la decadenza del concessionario ai sensi dell'art. 16 del presente Regolamento.
3. Nel caso in cui il pagamento effettuato sia tardivo, si applica una penale pari al 10% dell'importo dovuto se il pagamento è effettuato entro i 30 giorni successivi alla scadenza; oltre tale termine la penale è pari al 20%.

## **Art. 34 Accertamenti e rimborsi**

1. L'ufficio competente controlla i versamenti effettuati, sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione. Provvede alla correzione di eventuali errori materiali e di calcolo, dandone immediata comunicazione scritta all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità ed i termini per la regolarizzazione dei versamenti.



# COMUNE DI RIOMAGGIORE

2. L'ufficio provvede, in caso di parziale, omesso o tardivo versamento, alla notifica di appositi avvisi con l'invito ad adempiere entro il termine indicato negli avvisi stessi.
3. Per le occupazioni abusive il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente, dandone comunicazione scritta all'interessato, con le modalità descritte nei precedenti commi.
4. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza, le somme o le maggiori somme versate e non dovute nel termine di 3 (tre) anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
5. Le somme versate e non dovute saranno rimborsate entro 180 (centottanta) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta di restituzione.

## **Art 35 Termine di prescrizione**

1. La richiesta di pagamento del canone non versato, delle relative sanzioni e degli interessi, deve essere effettuata entro il termine di 5 (cinque) anni decorrenti dal mancato o parziale pagamento.

## **Art. 36 Interessi**

1. Sulle somme dovute per il canone, a seguito di accertamento, si applicano gli interessi legali nella misura vigente tempo per tempo.

## **Art 37 Contenzioso**

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni di suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione – se e quanto dovuto - restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

## **Art 38 Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni e integrazioni.

## **PARTE QUARTA NORME TRANSITORIE E FINALI**

## **Art. 39 Funzionario Responsabile**



# COMUNE DI RIOMAGGIORE

1. Il Funzionario preposto all'ufficio competente per l'applicazione del canone provvede all'esercizio della relativa attività organizzativa e gestionale, sottoscrivendo i relativi atti, compresi quelli che autorizzano i rimborsi, e ne dispone la notifica.

## **Art. 40 Entrata in vigore**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con lo stesso incompatibili.

## **Art. 41 Norma transitoria avente validità ed efficacia sino al 31 dicembre 2020**

A seguito della situazione di difficoltà causata dall'emergenza sanitaria COVID 19, in considerazione della rilevanza che per l'economia locale riveste la componente turistica, l'Amministrazione comunale, limitatamente al corrente anno e sino al 31 dicembre 2020, acconsente al rilascio di concessioni di occupazione di suolo pubblico aventi superfici maggiore rispetto alla precedente concessione. La presente disposizione, che deroga alle disposizioni regolamentari in atto, è applicabile a tutte le attività commerciali sia di nuova apertura, da intendersi come attività di nuova costituzione oppure nuove aperture di attività già esistenti, sia alle attività esistenti e già in possesso di concessione sia alle attività commerciali oggetto di cessione con subentro nella relativa concessione.

Per le attività di nuova costituzione, la concessione potrà essere rilasciata in deroga ai parametri stabiliti dal regolamento, tenendo in ogni caso conto delle esigenze anche degli altri operatori commerciali situati nelle vicinanze e/o limitrofi.

Gli interessati, dovranno presentare apposita istanza agli Uffici Comunali competenti chiedendo il rilascio ovvero l'ampliamento della superficie concessa.

In ogni caso l'Amministrazione comunale si riserva, in applicazione della presente disposizione, di effettuare un adeguato ed oggettivo bilanciamento fra le esigenze di tutti gli operatori interessati.